



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

## PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PANNI TECNICI PER L’OFFICINA E LA CARROZZERIA DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG Z09290FC1D)

### CAPITOLATO D’ONERI

#### ART. 1 - OGGETTO

È oggetto del presente Capitolato il servizio triennale di noleggio di tessuti tecnici e lenzuoli tagliati, destinati rispettivamente ai reparti officina e al reparto carrozzeria di Apam Esercizio Spa.

Il servizio prevede consegne e contestuali ritiri periodici, sulla base di un cronoprogramma concordato in sede di aggiudicazione, nelle sedi aziendali indicate, dei panni utilizzati e raccolti in contenitori, forniti dalla Ditta Aggiudicataria, idonei per la conservazione e il trasporto dei panni, nonché il lavaggio degli stessi in conformità alla normativa vigente, al fine di favorirne il riciclo e l’utilizzo ripetuto per la loro funzione originaria.

Il quantitativo minimo dei panni, da consegnare ciclicamente (ogni 16 settimane), durante il periodo contrattuale, secondo le modalità di cui all’art. 5 del presente Capitolato, è definito in:

- per l’officina/carrozzeria presso la sede Apam di Mantova
  - n. 2800 pezzi di tessuti tecnici, puliti e lavati;
  - n. 1400 pezzi di lenzuoli tagliati nuovi.
- per la carrozzeria presso il deposito Apam di Carpenedolo (Bs)
  - n. 700 pezzi di lenzuoli tagliati nuovi.

E’ altresì oggetto dell’appalto il servizio di noleggio di fusti vuoti, per una migliore suddivisione del prodotto nelle diverse postazioni aziendali, secondo le seguenti quantità:

- per l’officina/carrozzeria presso la sede Apam di Mantova
  - n. 2 fusti vuoti per panni tecnici,
  - n. 1 fusto vuoto per lenzuoli tagliati
- per la carrozzeria presso il deposito Apam di Carpenedolo (Bs)
  - n. 1 fusto vuoto per lenzuoli tagliati.

#### ART. 2 - SPECIFICHE TECNICHE MINIME

I panni tecnici e lenzuoli tagliati, oggetto del presente appalto, dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche minime di seguito specificate ed essere conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 11/01/2017, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 23 del 28/01/2017. In particolare, dovranno rispettare le seguenti specifiche tecniche dell’Allegato 3 “Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili” del medesimo decreto:

- i tessuti devono essere riciclabili, ovvero costituiti da fibre che garantiscano la riciclabilità, oppure devono essere prevalentemente costituiti da fibre naturali (rif. punto 4.1.1);
- i tessuti non dovranno contenere sostanze chimiche classificate pericolose dal Regolamento CE n. 1907/2006 e dal Regolamento CE 1272/2008 (rif. punto 4.1.2).

##### 2.1 Panni tecnici uso officina

I panni tecnici forniti a noleggio dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche minime:

- realizzati in tessuto cotone, colore bianco/panna, con struttura porosa, resistente al taglio e assorbente;
- dotati di stampigliatura con riferimento univoco e chiaro del proprietario, indicato in modo indelebile, a garanzia della tracciabilità del prodotto;
- resistenti ai lavaggi;
- dimensioni approssimative cm 30 x 37 o di dimensioni ergonomiche antimpiglio;
- indicati per l’utilizzo in officine.

##### 2.2 Lenzuoli tagliati uso carrozzeria

I lenzuoli tagliati nuovi forniti a noleggio dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche minime:

- realizzati in tessuto cotone, colore bianco/panna, con struttura liscia;
- dimensioni approssimative cm 40 x 40;
- indicati per l’utilizzo in carrozzerie.

##### 2.3 Contenitori panni/lenzuoli

I suddetti tessuti dovranno essere contenuti in appositi recipienti mobili realizzati in materiale resistente e idonei allo stoccaggio e al trasporto di merce pericolosa.

La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire, compresi nei prezzi offerti, dei contenitori vuoti in aggiunta a quelli contenenti i panni, per permettere ad Apam la raccolta e la conservazione dei tessuti utilizzati e sporchi.

Inoltre, il servizio oggetto del presente appalto dovrà rispettare il sistema di gestione dei panni tecnici utilizzati per le pulizie industriali, organizzato nelle fasi di noleggio dei panni, di ritiro presso Apam a seguito dell'utilizzo, di pulizia e lavaggio al fine del successivo noleggio e del riutilizzo per la funzione originaria, secondo quanto stabilito dall'Accordo di Programma del 20/01/2004 in materia, stipulato con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e il Ministero delle Attività Produttive.

### **ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO – OPZIONI E PROROGA**

Il contratto per il servizio oggetto del presente appalto avrà durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 32 D. Lgs. n. 50/2016, Apam si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto.

E' consentita la proroga del contratto limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo necessario a tale formalizzazione, per un massimo di 4 (quattro) mesi. In tale ipotesi l'aggiudicatario è obbligato a praticare le medesime condizioni economiche del contratto originario.

E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà alla scadenza naturale, in difetto di comunicazione di proroga, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

### **ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO – ONERI PER LA SICUREZZA**

Il valore complessivo presunto dell'appalto, compresa l'opzione di proroga tecnica è pari ad € 21.000,00 (euro ventunomila/00) + Iva, di cui:

- € 18.000,00 (euro diciottomila/00) a base di gara, per il servizio triennale di noleggio di tessuti tecnici e lenzuoli tagliati, nonché il noleggio di fusti vuoti, destinati rispettivamente ai reparti officina e al reparto carrozzeria di Apam Esercizio Spa, comprensivo del canone di noleggio settimanale (incluso un ammanco fisiologico pari al 5%), imballaggio, trasporto per le consegne e ritiri periodici presso le sedi aziendali indicate, garanzia e di tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio;
- 3.000,00 (euro tremila/00), per l'eventuale proroga tecnica del servizio per un massimo di mesi 4 (quattro).

Gli importi sopraelencati sono da considerarsi al netto dell'IVA di legge, ove applicabile, e di altri oneri fiscali se dovuti.

### **ART. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'espletamento del servizio richiesto avrà luogo mediante consegne e contestuali ritiri con una periodicità di 16 settimane, secondo una pianificazione che sarà concordata con l'aggiudicatario, presso le seguenti sedi:

**A)** Magazzino Apam in Via dei Toscani n. 3/c a Mantova – orario di apertura 7,30 – 13,00

**B)** Deposito Apam in Località Taglie n. 2/e a Carpenedolo (BS) 8,00-12,00 – orario di apertura 6,00-9,00 / 12,00-16,30 previo accordi telefonici con il referente di deposito

nelle giornate feriali, dal lunedì al venerdì e i relativi trasporti dovranno essere effettuati dalla Ditta Aggiudicataria, accordandosi preventivamente con il Referente di Apam per l'esecuzione del contratto, con un preavviso di 48 ore.

Alla prima fornitura del materiale a noleggio, il Fornitore dovrà provvedere alla consegna di contenitori vuoti atti alla raccolta e conservazione dei tessuti sporchi, in attesa del successivo ritiro programmato a cura del Fornitore.

Inoltre il Fornitore si impegna, in caso di esaurimento anticipato dei prodotti a disposizione e su richiesta di Apam, ad effettuare il servizio di consegna urgente di Fusti aggiuntivi di panni tecnici o lenzuoli tagliati.

#### **5.1 Raccolta e trasporto dei panni tecnici sporchi**

La raccolta e il trasporto dei panni tecnici sporchi devono essere effettuati nel rispetto delle procedure ADR, utilizzando mezzi di trasporto dotati delle autorizzazioni necessarie ed effettuati da autisti in possesso della patente ADR.

Gli automezzi adibiti al trasporto dovranno essere dotati di attrezzature per provvedere al contenimento di eventuali dispersioni di sostanze che dovessero fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto; i veicoli dovranno essere, altresì, sottoposti a interventi di manutenzione periodica, al fine di mantenerne l'adeguatezza.

#### **5.2 Lavaggio dei panni tecnici sporchi**

I panni tecnici sporchi devono essere sottoposti a processi di lavaggio in lotti omogenei a seconda della tipologia di panni presso impianti conformi alla normativa vigente in materia di emissioni in aria, particolato e rumori.

Il lavaggio dei tessuti deve essere effettuato con acqua e detersivi biodegradabili, seguendo i principi di recupero energetico e di riduzione del consumo di acqua e detersivi. Le acque di lavaggio devono essere trattate con processo chimico-fisico, separando gli oli di risulta, che dovranno essere recuperati/riutilizzati o smaltiti secondo la normativa.

I panni lavati devono essere sottoposti a controlli visivi e meccanici, al fine di assicurarne la continua rispondenza agli standard qualitativi previsti in termini di consistenza e integrità, l'eliminazione completa dello sporco e l'assenza di residui metallici o di altra natura.

#### **ART. 6 - CESSAZIONE ATTIVITÀ A FINE CONTRATTO**

Al termine del noleggio, su avviso della Stazione Appaltante, l'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, al ritiro di tutti i fusti pieni di panni sporchi, presso le sedi aziendali indicate, rilasciando un documento formale che attesti l'avvenuta restituzione dei contenitori, a chiusura del contratto.

#### **ART. 7 - GARANZIE**

La Ditta Aggiudicataria si impegna a fornire a noleggio esclusivamente panni tecnici e lenzuoli che abbiano i requisiti minimi indicati nel presente Capitolato e deve garantire i prodotti da inconvenienti e/o malfunzionamenti non attribuibili a cause di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati.

La Ditta Aggiudicataria è pertanto obbligata a prendere a proprio carico e onere la sostituzione dei prodotti non rispondenti alle caratteristiche tecniche o non conformi ai Criteri Ambientali Minimi in vigore o che presentino difetti e/o disservizi. La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad adempiere a tali obblighi entro 15 giorni dalla data della lettera di APAM con la quale si notificano i difetti riscontrati.

#### **ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente Capitolato e dai documenti contrattuali, in particolare per quanto riguarda le disposizioni e gli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e responsabilità per danno da prodotti difettosi e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa.

Apam è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa, sanitaria di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e dalle normative con esso richiamate.

Il Fornitore è responsabile della condotta dei propri dipendenti, o dei propri subappaltatori, e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare e deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro.

Il Fornitore riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all'interno delle aree di Apam Esercizio S.p.A. ed ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilità con precisa indicazione del luogo di consegna dei prodotti. L'Aggiudicatario dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare l'area di scarico, rimanendo all'interno di essa.

#### **ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA**

Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi e/o cose di loro proprietà, nonché al personale dipendente e/o cose di proprietà di Apam, causati dall'operato dei propri dipendenti e dai prodotti forniti; pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

A tal fine, è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere Apam sollevata dalle azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa, da terzi danneggiati.

Sono a carico dell'Appaltatore i rischi ed i danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali di APAM fino al momento della redazione del verbale di verifica. I rischi passano a carico della Stazione Appaltante a decorrere dalla data del verbale di verifica con esito favorevole.

L'aggiudicatario dovrà stipulare o dimostrare di possedere una polizza assicurativa RCT/O, a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa derivare ad Apam, ai suoi dipendenti o collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, con un massimale unico per evento dannoso o sinistro adeguato all'importo della presente gara.

La copertura assicurativa dovrà avere validità ed efficacia per tutta la durata contrattuale e dovrà, altresì, prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti di Apam.

L'esistenza e la validità della polizza in questione è condizione essenziale per la Stazione Appaltante, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento detta copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente trattenuta a titolo di penale della cauzione prestata e fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

L'impresa appaltatrice si assume inoltre la responsabilità per tutti i rischi di perdita e danni alle apparecchiature sia durante il trasporto che durante il periodo di noleggio.

#### **ART. 10 - ACCESSO AGLI IMPIANTI DELLA STAZIONE APPALTANTE – NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE**

I dipendenti dell'Appaltatore possono accedere nelle aree di Apam solo se muniti di documento di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'accesso è consentito esclusivamente per svolgere le attività previste; non è consentito sostare in zone non interessate dal lavoro, né sostare all'interno dei locali o delle aree oltre l'orario di lavoro stabilito.

L'Appaltatore dovrà consegnare, prima dell'inizio dei lavori, alla Stazione Appaltante l'elenco dei dipendenti, con le

seguenti informazioni: società d'appartenenza, numero di matricola, qualifica, numero di posizione assicurativa. L'Appaltatore è tenuto a sottoporre al controllo della Stazione Appaltante i materiali che entrano o escono dalle sedi ed impianti sui propri mezzi di trasporto. E' obbligo del personale addetto al servizio di osservare scrupolosamente le norme vigenti negli immobili di Apam, mantenendo costantemente un contegno irreprensibile, improntato alla massima correttezza e cortesia verso il personale, i collaboratori di Apam e mantenendo atteggiamenti appropriati alla funzione svolta.

#### **ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in caso di possesso delle certificazioni indicate all'art. 93 c. 7 D. Lgs. 50/2016 smi, rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e UNI EN ISO/ICE 17000, di cui la Ditta aggiudicataria dovrà allegare copia con autocertificazione di conformità all'originale.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

#### **ART. 12 - PREZZI CONTRATTUALI - INVARIABILITÀ**

I corrispettivi offerti sono definiti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza e quindi si intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale.

L'Appaltatore non avrà ragione di pretendere ulteriori sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

#### **ART. 13 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO**

La Ditta Aggiudicataria emetterà fatture mensili posticipate, per l'importo dei canoni di noleggio dei panni tecnici, dei lenzuoli e dei fusti vuoti, per ogni sito aziendale Apam.

Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Le fatture, da inoltrare esclusivamente in formato elettronico al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato [apamfepa@legalmail.it](mailto:apamfepa@legalmail.it), dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

Si richiede, inoltre, di trasmettere all'indirizzo [apam@apam.it](mailto:apam@apam.it) una copia di cortesia in formato pdf.

I pagamenti delle competenze saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario a 60gg dal ricevimento della fattura, purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul c/corrente dedicato intestato al Fornitore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Rimane in carico del Fornitore comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti certificati entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

#### **ART. 15 - PENALI**

Il mancato rispetto del cronoprogramma delle consegne e dei ritiri dei panni a noleggio, concordato in sede di aggiudicazione, non imputabile ad APAM ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00), per ogni giorno solare di ritardo e per ogni sito aziendale, fino ad un massimo di 30 giorni. In caso di superamento APAM, ha facoltà di risolvere il contratto in tutto o in parte, salvo l'applicazione delle penalità stabilite e l'esecuzione in danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati all'Appaltatore a mezzo PEC il quale dovrà far pervenire in ogni caso le proprie deduzioni ad APAM nel termine massimo di 5 giorni dalla ricezione di detta contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'Appaltatore dipendenti dal contratto.

Mancando i crediti o essendo insufficiente, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto di APAM a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ART. 16 - SUBAPPALTO**

All'atto dell'offerta l'Appaltatore deve indicare le parti di fornitura, che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni significa che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato.

L'eventuale ricorso al subappalto dovrà essere esplicitamente autorizzato dalla Stazione Appaltante e comunque dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni sancite dall'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

#### **ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali;
- d) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'Appaltatore e necessari per l'espletamento del servizio appaltato;
- e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) cessione della ditta, cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta fornitrice;
- g) inadempienze della Ditta le quali si protraggano oltre il termine assegnato da APAM per porre fine all'inadempimento;
- h) sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'Accordo Quadro o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- j) grave ritardo nella consegna dei prodotti a noleggio o per accertata scadente qualità con diritto di risarcimento del danno a carico dell'aggiudicatario;
- k) variazione, durante il periodo contrattuale, dei prezzi netti offerti in sede di gara;
- l) importo delle penali superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto.
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Al verificarsi dei suddetti casi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto e quindi affidare il servizio a un terzo soggetto a spese dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicato ogni altro diritto, ivi compreso quello di agire per il risarcimento dei danni.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per sua colpa, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento solamente delle prestazioni regolarmente eseguite, ai prezzi contrattuali, e sarà tenuto a risarcire i danni derivanti dall'inadempimento, tra cui il rimborso dei maggiori costi, derivanti alla Stazione Appaltante dalla stipula di un nuovo contratto di servizio o comunque dalla necessità di procurarsi in altro modo le prestazioni del servizio.

#### ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

A norma di quanto stabilito all'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art.1260 cc e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

#### ART. 19 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di:

- ✓ prendere atto ed accettare i contenuti del vigente Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito [www.apam.it](http://www.apam.it) – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa.
- ✓ essere a conoscenza e di rispettare il D. Lgs 231/2001 e le sue implicazioni per la società e di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso D. Lgs.;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ di prendere atto e accettare il contenuto dell'Informativa Privacy. Il trattamento dei dati verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

L'inosservanza degli impegni di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima APAM a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

#### ART. 20 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

#### ART. 21 - CONTROVERSIE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia connessa al contratto di somministrazione qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

#### ART. 22 - TUTELA DELLA PRIVACY

**Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.**

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel. 0376/2301, [www.apam.it](http://www.apam.it), [apam@apam.it](mailto:apam@apam.it).

Rev.	Data	Ragione della emissione	Redatto	Controllato	Visto RUP
00	12/07/2019	Prima emissione	Ufficio Acquisti	Ing. Pellegrino Guerra	Dott. Alberto Spaggiari